

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Presentazione della domanda
- Art. 4 Graduatorie e concessione del contributo
- Art. 5 Misura del contributo e spese ammissibili
- Art. 6 Rendicontazione ed erogazione
- Art. 7 Obblighi dei beneficiari
- Art. 8 Rinvio
- Art. 9 Entrata in vigore

## **art. 1** (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi 25 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei veicoli, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

## **art. 2** (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
  - a) allestimento: l'adattamento del veicolo, relativo all'installazione e alle modifiche strutturali, che può riguardare la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi e di essere trasportato, risultante dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione, effettuato su mezzi da acquistare entro 1 anno dal decreto di concessione del finanziamento;
  - b) adeguamento: l'adattamento riguardante la sistemazione interna e la carrozzeria di un veicolo già in uso che consenta al disabile di accedere al mezzo e di essere trasportato, risultante dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione.
2. Non è considerato adattamento l'installazione di semplici accessori con funzione di optional o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

### **art. 3 (Presentazione della domanda)**

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi, redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio del trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale competente in materia di trasporto, sono sottoscritte dai titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 27/1996, e sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di trasporto, entro il 15 marzo di ogni anno, esclusivamente mediante PEC – territorio@certregione.fvg.it.
2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della legge regionale 27/1996;
  - b) dichiarazione del richiedente resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con l'indicazione del numero di targa e della data di prima immatricolazione del veicolo in uso, in caso di adeguamento, o da sostituire, in caso di allestimento;
  - c) preventivo analitico di spesa dell'allestimento o dell'adeguamento del veicolo;
  - d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

### **Art. 4 (Graduatorie e concessione del contributo)**

1. I contributi per l'allestimento o l'adeguamento dei veicoli di cui al presente regolamento, sono assegnati e concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'importo complessivo dello stanziamento è suddiviso in proporzione al numero di licenze e autorizzazioni rilasciate sul territorio di riferimento corrispondente a quello delle ex province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
3. Le domande sono valutate e inserite in quattro graduatorie redatte su base territoriale, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo, già adattato al trasporto di persone disabili;
  - b) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo già in uso;
  - c) adeguamento di veicolo già in uso.
4. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 3 le graduatorie sono formulate secondo l'ordine cronologico di anzianità del veicolo come segue:
  - a) dalla data del veicolo meno recente a quella del veicolo più recente per gli interventi di cui al comma 3 lettere a) e b);
  - b) dalla data del veicolo più recente a quella del veicolo meno recente per gli interventi di cui al comma 3 lettera c).
5. La data del veicolo per la rilevazione dell'anzianità è quella di prima immatricolazione riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso.
6. Le graduatorie, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e dell'elenco delle domande non ammissibili a contributo, sono approvate con decreto del direttore centrale competente in materia di trasporto, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.
7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive nell'anno di competenza si procede allo scorrimento delle graduatorie.
8. Le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'esaurimento di alcune graduatorie, sono ripartite a copertura delle domande inserite nelle rimanenti graduatorie secondo l'ordine cronologico di arrivo.
9. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

## **Art. 5 (Misura del contributo e spese ammissibili)**

1. La misura del contributo è pari al costo, al netto dell'IVA, dell'intervento di allestimento o adeguamento fino ad un massimo di Euro 15.000,00.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo ed il trasporto di soggetti portatori di handicap, secondo quanto stabilito all'articolo 2.
3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) imposta sul valore aggiunto (IVA)
  - b) spese per oneri finanziari.

## **Art. 6 (Rendicontazione ed erogazione)**

1. Il beneficiario invia, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la seguente documentazione di rendicontazione:
  - a) copia della fattura relativa all'intervento di allestimento o adeguamento del veicolo;
  - b) documentazione comprovante il pagamento effettuato quale la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui le spese sono state pagate o documentazione equipollente;
  - c) copia del certificato di collaudo;
  - d) copia della carta di circolazione del veicolo adattato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca altresì la destinazione del medesimo ad uso di taxi o di noleggio con conducente.
2. Il contributo è liquidato ed erogato, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, previa verifica e nella misura indicata nella stessa.
3. Il contributo liquidato non può essere superiore a quanto concesso.

## **Art. 7 (Obblighi dei beneficiari)**

1. In attuazione dell'articolo 32 bis, comma 5, della legge regionale 7/2000, i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di tre anni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo dell'adattamento senza la preventiva autorizzazione della Regione.

## **Art. 8 (Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

## **Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE